

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2024, n. 1472

L.R. 7 aprile 2014, n. 10, art. 33 "Fondo Sociale". Modalità di istituzione del Fondo Sociale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Politiche Abitative concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano;

PRESO ATTO:

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale n. 10/2014, le modalità d'istituzione del Fondo Sociale di cui all'allegato A), parte integrante del presente atto;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Politiche Abitative, alle Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge Regionale n. 10/2014, art. 33 "Fondo Sociale". Modalità d'istituzione del Fondo Sociale.

Vista la Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014 "Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Visto l'art. 33 della summenzionata L.R. n. 10/2014, che dispone: "L'ente gestore istituisce, **secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale**, un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l'onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall'ente, nonché per i cambi di alloggio, con diritto prioritario per gli assegnatari che versano in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia".

Premesso che:

- in data 17 maggio 2016, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, ANCI ed O.O.S.S., veniva istituita la Cabina di regia regionale per l'emergenza abitativa al fine di promuovere azioni più efficaci e rispondenti ai bisogni abitativi espressi dai cittadini pugliesi;
- in data 7 ottobre 2024 è stata convocata, per il successivo 10 ottobre 2024, la "Cabina di regia regionale per l'emergenza abitativa" per avviare il percorso di definizione delle modalità di istituzione del fondo sociale in sostituzione delle precedenti "Modalità d'istituzione del fondo sociale - Art. 36 L.R. n. 54/84 - (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di E.R.P.)" approvate con Delibera di Giunta Regionale del 17/03/1986, n. 7231;
- nel corso dei lavori sono stati acquisiti suggerimenti e proposte da parte dei componenti e quindi è stato condiviso il testo contenente le modalità di istituzione del fondo sociale, che alla presente si allega;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Considerato che:

- è necessario procedere all'istituzione del Fondo sociale per supportare gli assegnatari in situazione di difficoltà economiche e personali, fornendo alle ARCA le linee d'indirizzo per l'adozione di strumenti operativi per la gestione e utilizzo del Fondo medesimo;

Ritenuto che:

- le “Modalità d’istituzione del fondo sociale” il cui testo è stato condiviso nell’ambito della Cabina di regia risponde agli obiettivi di cui alla L. R. n 10 del 2014.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 33 della L.R. n. 10/2014 e ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:


1. di approvare, ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale n. 10/2014, le modalità d’istituzione del Fondo Sociale di cui all’allegato A), parte integrante del presente atto;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Politiche Abitative, alle Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.


IL RESPONSABILE E.Q. Supporto istruttorio tecnico e amministrativo in materia di edilizia agevolata
ing. Francesco STEFANETTI

 FRANCESCO
STEFANETTI
24.10.2024 16:39:10
GMT+02:00

IL DIRIGENTE di Servizio Edilizia Sociale ed Osservatorio Condizione Abitativa
dott.ssa Giovanna LABATE

 Giovanna Labate
24.10.2024 17:26:16
GMT+00:00

IL DIRIGENTE di Sezione Politiche Abitative
arch. Vincenzo LASORELLA

 Vincenzo
Lasorella
25.10.2024
10:23:04
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Francesco Paolo GAROFOLI

Paolo Francesco
Garofoli
29.10.2024 11:06:21
GMT+01:00

Il Presidente della Giunta Regionale Dott. Michele EMILIANO ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

 Michele Emiliano
30.10.2024
16:15:04
GMT+02:00

ALLEGATO A

MODALITÀ D'ISTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE

SOMMARIO

Art. 1 Istituzione del Fondo sociale

Art. 2 Regolamento attuativo delle A.R.C.A.

Art. 3 Fonti di finanziamento

Art. 4 Commissione di gestione del Fondo Sociale

Art. 5 Ripartizione del Fondo

Art. 6 Erogazione dei contributi

Art. 1 - Istituzione del Fondo sociale

Le Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare (A.R.C.A.) che gestiscono, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 22 del 20 maggio 2014 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore)", il patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica e sociale istituiscono un fondo sociale secondo quanto stabilito dall'art. 33 della legge regionale n. 10 del 7 aprile 2014 "Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l'onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall'Ente, direttamente o tramite autogestione, nonché per i cambi di alloggio, con diritto prioritario per gli assegnatari che versano in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia.

Art. 2 - Regolamento attuativo delle A.R.C.A.

Entro 30 giorni dall'approvazione della Deliberazione di Giunta regionale sulle modalità di istituzione del Fondo Sociale ogni Agenzia Regionale per la Casa, previo confronto con le rappresentanze di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) della Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 22, approva un proprio Regolamento di gestione e utilizzo del fondo in cui sono dettagliate le fonti di finanziamento, i criteri di erogazione dei contributi, nonché le modalità di funzionamento della Commissione Fondo Sociale di cui al successivo art. 4 nel rispetto dei principi e delle modalità di carattere generale come in questo atto definiti.

Art. 3 - Fonti di finanziamento

1. Il fondo è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

- quota parte dei canoni percepiti dalle Agenzie regionali per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione;
- quota parte delle entrate per spese generali e di amministrazione;
- eventuali ulteriori risorse di parte corrente a valere sui bilanci delle Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare;

- contributi integrativi messi a disposizione dai Comuni;
 - eventuali contributi regionali stabiliti annualmente dalla Giunta in sede di approvazione di bilancio.
2. I contributi comunali sono aggiuntivi a quanto stanziato dalle rispettive Agenzie e verranno ripartiti tra gli assegnatari residenti nei Comuni interessati.

Art. 4 - Commissione di gestione del Fondo Sociale

1. Ogni Agenzia regionale istituisce una Commissione consultiva per gli adempimenti conseguenti alla gestione del fondo sociale, garantendo la rappresentanza delle OO.SS. degli assegnatari e del Comune dove sono ubicati gli alloggi locati agli assegnatari di cui si esamina la situazione finanziaria.
2. La Commissione esprime parere per l'utilizzo delle somme stanziate per il fondo sociale e propone l'entità dei contributi da assegnare sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al precedente articolo 2.
3. La Commissione è così composta:
 - da quattro rappresentanti dell'Ente gestore, tra i quali vi è il rappresentante legale o suo delegato, che svolgerà le funzioni di Presidente;
 - da quattro rappresentanti delle OO.SS. degli assegnatari maggiormente rappresentative a livello territoriale;
 - dal rappresentante del Comune interessato.

Art. 5 - Ripartizione del Fondo

1. Lo stanziamento del fondo sociale dovrà essere destinato in contributi per servizi, in contributi per canoni di locazione e in conto spese trasloco nel caso di partecipazione a programma di mobilità di cui al Capo V della Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 10 "Mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
2. L'Ente gestore assegnerà i contributi con proprio provvedimento e sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento di cui al precedente art. 2. Nel determinare la misura dei contributi ogni Agenzia dovrà tenere conto del numero degli aspiranti beneficiari, della composizione dei nuclei familiari, dei redditi degli assegnatari anche in relazione all'ammontare complessivo della spesa per canoni e servizi, dell'ammontare della morosità anche in ragione della sostenibilità di eventuali piani di rientro, nonché delle disponibilità del fondo sociale.
3. Nessun contributo però potrà concedersi alle famiglie che occupino alloggi che eccedono lo standard abitativo se gli interessati abbiano rifiutato il cambio con alloggi adeguati alle necessità dei propri nuclei familiari a seguito di bando per la mobilità.

Art. 6 - Erogazione dei contributi

I contributi saranno erogati dall'Ente gestore in una delle seguenti forme:

1. mediante accredito sulla posizione contabile dell'assegnatario, nei casi di contributi sul canone e in conto servizi prestati direttamente dall'Ente; in caso di autogestione o amministrazione condominiale, l'accredito del contributo per i servizi potrà essere effettuato nei confronti delle stesse;
2. mediante pagamento all'assegnatario in caso di cambio di alloggio, sempre che non risulti morosità; in caso contrario si procederà all'accredito di cui al punto 1.



Vincenzo
Lasorella
25.10.2024
11:07:37
GMT+02:00